



Il Prefetto della Provincia di Firenze

PREMESSO che il prossimo 26 febbraio si svolgerà presso lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, l’incontro di calcio valido per la Conference League 2025/2026, tra le squadre “ACF Fiorentina vs Jagiellonia Bialystock”;

VISTA la circolare rischi manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno n. 19172 dello scorso 11 febbraio con cui si attribuisce al suddetto incontro di calcio il “rischio 3”;

TENUTO CONTO che, stante l’intenzione manifestata dai tifosi ospiti di radunarsi nel centro cittadino, prima dell’incontro di calcio, per consumare bevande alcoliche, sussiste una potenziale situazione di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica connessa:

- al consumo di bevande alcoliche e alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro e lattine nonché all’uso degli stessi come corpi contundenti o armi improprie idonee ad offendere e/o arrecare danno a cose e persone;
- all’uso inappropriato di spray urticanti;

VISTA la nota n. 25545 inviata dal Sig. Questore in data odierna relativa alla richiesta di valutare l’adozione di misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sia nel centro storico di Firenze, Patrimonio Mondiale UNESCO, sia nelle aree limitrofe allo stadio “Artemio Franchi” mediante il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine e, per alcune aree cittadine il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione nonché il divieto all’interno dello stadio ed all’esterno dell’impianto sportivo di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

PRESTO ATTO dell’analisi svolta dai rappresentanti delle Forze di polizia nel corso della seduta del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi in data 19 febbraio 2026;

RITENUTO pertanto di dover adottare, nell’occasione, misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree limitrofe allo stadio “Artemio Franchi” e nel centro storico della città di Firenze;

RILEVATO che il presente provvedimento ha carattere di necessità e di urgenza, finalizzato a prevenire comportamenti turbativi per l’ordine e la sicurezza pubblica;

VISTO l’art. 2 del T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- o **dalle ore 18.00 del 25 febbraio 2026 alle ore 07.00 del 27 febbraio 2026 è vietata:**

- 1) la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nelle aree indicate nell’elenco seguente alla lettera a);



Il Prefetto della Provincia di Firenze

- **dalle ore 12.00 del 26 febbraio 2026 alle ore 02.00 del 27 febbraio 2026 è vietato:**

2) la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante e consumo di bevande alcooliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nelle aree indicate nell'elenco seguente alle lettere b) e c);

3) la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all'interno dello stadio Franchi ed all'esterno dell'impianto sportivo lungo il perimetro indicato alla seguente lett. c).

L'ambito di applicazione di tali divieti è riferito:

a) al centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze – come definito negli strumenti urbanistici del vigente piano strutturale del Comune di Firenze – che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione, da intendersi integralmente ricomprese:

- Piazza Poggi (tutta);
- attraversamento dell'Arno lungo la linea della Pescaia;
- Piazza Piave;
- Viale della Giovine Italia;
- Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta);
- Viale Gramsci;
- Piazzale Donatello (lato centro);
- Viale Matteotti;
- Piazza della Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo);
- Viale Lavagnini;
- Viale Strozzi;
- Viale Caduti dei Lager;
- Sottopasso ferroviario;
- Viale Fratelli Rosselli;
- Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta);
- Viale Fratelli Rosselli (sino all'angolo con Lungarno Vespucci fino al Consolato Americano);
- attraversamento dell'Arno fino a Lungarno S. Rosa;
- Via lungo le Mura di Santa Rosa;
- Piazza Verzaia;
- Porta San Frediano;
- Viale Ariosto;
- Viale Aleardi;
- Piazza Tasso;
- Viale Petrarca;
- Piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana);



Il Prefetto della Provincia di Firenze

- Viale interno che separa il Giardino di Boboli dall'insediamento zona Bobolino fino al Forte di Belvedere;
- Via di Belvedere;
- Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò.

b) Piazza Indipendenza e via Nazionale;

c) Esterno dello stadio "Artemio Franchi" nell'area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via Del Campo D'Arrigo - Viale De Amicis - Viale Lungo l'Affrico - Piazza Alberti - Viale Ojetti - Viale Righi - Viale Volta.

Il Comando della Polizia Municipale di Firenze è incaricato della notifica del presente provvedimento agli esercenti interessati.

Le Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA sono invitate a dare massima diffusione del contenuto della presente ordinanza tra gli associati.

Il contenuto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Prefettura e comunicato agli organi di informazione.

Le Forze dell'Ordine ed il Comando della Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p..

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica.

Firenze, 23 febbraio 2026

IL PREFETTO
(Ferrandino)

